

N. R.G. P.U. 150-1/2025



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Eleonora Polidori	Presidente
dott.ssa Laura Pastacaldi	Giudice
dott. Marco Zinna	Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e ss. CCI promossa dal sig. **Claudio Bongiani** (C.F. BNGCLD70P27G702A), nato a Pisa (PI) in data 27/9/1970 e residente in _____, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv. Luca Calò (C.F. CLALCU79R30E506T); presso il cui studio e domicilio digitale è elettivamente domiciliato in Milano, alla Via Cosimo del Fante n.16 ed alla PEC: avv.lucacalo@pec.it

PREMESSO che:

In data 21/11/2024 il ricorrente ha presentato all'Organo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento della Camera di Commercio di Pisa richiesta per la nomina del professionista facente funzioni di Gestore della Crisi.

L'OCC ha provveduto alla nomina del dott. Pasquale Giovinazzo.

In data 21/7/2025 il debitore ha depositato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CCII corredata della documentazione ivi prevista e della relazione dell'organismo di composizione della crisi;

RILEVATO e RITENUTO che:

1. Il presente Tribunale è competente, in quanto il debitore risiede in Pisa;



N. R.G. P.U. 150-1/2025

Il debitore, secondo quanto attestato dall'OCC, non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Risulta allegata la documentazione di cui all'art. 269, co. 2, CCII.

Non constano domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII.

La documentazione prodotta consente di ricostruire la situazione economica e patrimoniale del debitore.

Pertanto, la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII.

2. Non pertiene a questa fase alcun'altra valutazione di merito sulla domanda, atteso che secondo la giurisprudenza consolidatasi in materia di liquidazione del patrimonio *ex art. 14-ter l. 3/2012*, *"in ordine alla domanda di accesso alla procedura di liquidazione ex art. 14-ter e ss. della L. n. 3/12 non occorre valutare la fattibilità della soluzione proposta e la attuabilità della medesima, avendo la procedura finalità esclusivamente dismissiva senza alcun elemento negoziale. Ogni valutazione circa la effettiva consistenza del passivo e circa la convenienza nell'esercizio di eventuali azioni di regresso e revocatorie volte ad incrementare l'attivo è rimessa alla successiva disamina del Liquidatore. Nella fase di ammissione non rileva neppure il giudizio sulla diligenza serbata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni, trattandosi di valutazioni da compiersi nel distinto e successivo giudizio ex art. 14-terdecies della L. n. 3/12"* (cfr. Tribunale Rimini, 12/08/2021).

3. Per ciò che concerne i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la propria attività, da escludersi dalla liquidazione ai sensi dell'art. 268, co. 4, lett. b), CCII in quanto occorrenti al mantenimento proprio e della famiglia, si ritiene di rinviare alla fase successiva all'apertura della liquidazione controllata l'indicazione del relativo quantum su istanza del Liquidatore, debitamente motivata, dettagliata e documentata;

4 Sussistono gravi e specifiche ragioni per autorizzare il debitore, ai sensi dell'art. 270, co. 2, lett. e), ad utilizzare l'autoveicolo..., in quanto unico mezzo a sua disposizione per recarsi al lavoro ed assolvere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare.

6 Con la domanda il ricorrente chiede che venga esclusa dalla liquidazione l'autovettura di sua proprietà, in quanto necessaria allo svolgimento della propria attività lavorativa e di vita in generale ed in considerazione dello scarso valore della stessa dalla cui liquidazione non deriverebbe alcuna concreta utilità ai creditori. In proposito preme rimarcare che ai sensi dell'art. 268 CCI la liquidazione controllata abbraccia tutti i beni del patrimonio del debitore con



N. R.G. P.U. 150-1/2025

esclusione di quelli annoverati dal comma quarto. Pertanto, non è possibile escludere in questa sede e fase dalla liquidazione del patrimonio del sovraindebitato i beni richiesti, ciò che potrà eventualmente fare il Liquidatore, con specifica e motivata determinazione e con sua responsabilità, ove riscontri che il relativo ricavato non sarebbe in grado di apportare un concreto beneficio alla procedura anche ai sensi dell'art. 213, 2° co., CCI. Cionondimeno l'art. 270, 2° co., lett. e) CCI consente al Giudice di autorizzare i sovraindebitati all'utilizzo di determinati beni fino a che non siano concluse le operazioni di liquidazione, e, pertanto, il Liquidatore potrà, nel redigendo programma di liquidazione prevedere la liquidazione delle suddette autovetture solo al termine della procedura. Sul punto merita solo soggiungere che il precedente richiamato dal ricorrente del Tribunale di Torino, sent. n. 479/2022 non rappresenta espressione di una giurisprudenza consolidata. Il punto comunque si presta ad essere reso oggetto di valutazione del Giudice Delegato una volta aperta la procedura.

7 Non si apprezzano giustificati motivi per non confermare, quale Liquidatore, il professionista facente funzioni di OCC che ha già coadiuvato il debitore nella fase della presentazione del ricorso; Visti gli artt. 268 ss. CCII;

P.Q.M.

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata.

NOMINA Giudice Delegato il dott. Marco Zinna;

NOMINA Liquidatore il dott. Pasquale Giovinazzo;

ORDINA al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie alla cui tenuta sia eventualmente obbligato, nonché dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva eventuale autorizzazione, qualora il debitore o il terzo ne facciano richiesta, all'utilizzo da parte di questi di alcuni beni in presenza di gravi e specifiche ragioni ad esclusione dell'autovettura Ford, tg FV84LD;

DISPONE l'inserimento della sentenza, a cura del liquidatore, nel sito internet del tribunale nonché, qualora il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;



N. R.G. P.U. 150-1/2025

DISPONE la notifica della sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

ORDINA la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati eventualmente compresi nel patrimonio del debitore;

DICHIARA che, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che i creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione degli adempimenti pubblicitari sopra indicati non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione;

INVITA il Liquidatore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 272 ss. CCII, a:

- 1) aggiornare, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei creditori, provvedendo a notificare la sentenza anche nei loro confronti;
- 2) completare l'inventario dei beni del debitore e redigere, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, da depositarsi in cancelleria ai fini dell'approvazione del Giudice Delegato;
- 3) predisporre, una volta scaduti i termini per la proposizione delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, un progetto di stato passivo da comunicare agli interessati ai sensi dell'art. 273 CCII.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione al Liquidatore.

Pisa, 28/9/2025

Il Giudice Relatore

dott. Marco Zinna

Il Presidente

dott.ssa Eleonora Polidori

